

Spid: identità digitale del cittadino

Autore: Gammicchia Gaspare Alberto

In: Diritto amministrativo

L'avvento del World Wide Web con la portata dirompente di servizi smaterializzati, ha richiesto la necessità di presenze anch'esse smaterializzate per usufruirne e viverne a pieno le potenzialità. Se fino a qualche tempo fa i rapporti tra amministrazione e cittadino avvenivano in una prospettiva fisicamente orientata, oggi la dinamica di tali rapporti è cambiata.

Il **Servizio Pubblico per la Gestione dell'Identità Digitale di cittadini ed imprese (SPID)**, nato con il "Decreto del Fare" del Governo Enrico Letta, rappresenta uno dei primi passi della **digitalizzazione dell'amministrazione italiana** nell'erogazione dei servizi digitali ai cittadini.

L'ambizioso progetto, che introduce il concetto di **identità digitale** nell'amministrazione pubblica, ha avuto inizio dall'Unità di missione per l'attuazione dell'Agenda Digitale di Francesco Caio, poi, decaduto Letta e decaduta la task force di Caio, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). A seguito dell'approvazione della Commissione Europea, il decreto è stato adottato il 24 ottobre 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 dello stesso anno.

Spid, come funziona?

Lo **SPID funziona** attraverso il rilascio di "un'**identità certificata del soggetto**" da parte di un "**gestore accreditato**", ossia un service provider opportunamente autorizzato dall'amministrazione statale a gestire ed erogare le identità digitali dei cittadini. I primi tre gestori accreditati, il 19 dicembre 2015, sono stati: InfoCert S.p.a., Poste Italiane S.p.a., Tim (attraverso la società Trust Technologies del gruppo Telecom Italia). A partire dal 15 settembre 2016 AdID ha accreditato Sielte S.p.a. e dal mese di giugno 2016 è stata prevista l'adesione di ben 14 amministrazioni: Agenzia delle Entrate, Equitalia, INPS, INAIL, Comune di Firenze, Comune di Venezia, Comune di Lecce, Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Piemonte e Regione Umbria.

La **procedura per il rilascio** è molto semplice ed accessibile a chiunque. La richiesta, effettuata ad uno dei gestori accreditati viene verificata attraverso l'analisi dei dati del soggetto richiedente: carta di identità, numero di telefono ed indirizzo email, al termine della quale, con la consegna delle credenziali di accesso (nome utente e password) il soggetto ha a disposizione una identità digitale certificata che gli permetterà di poter interagire ed usufruire dei servizi che le pubbliche amministrazioni mettono a

disposizioni nei propri portali internet.

Il cittadino non è obbligato a richiedere una identità digitale, ma la richiederà solo qualora voglia usufruire dei servizi digitalizzati della PA: L'A D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) evidenzia infatti: "Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica"; la facoltà di gestire in maniera semplice e veloce, con un'unica identità, tutti i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni è stata avvertita anche in una prospettiva extranazionale, permettendo anche ai cittadini dei paesi membri che, per studio o lavoro si trovano in Italia, la possibilità di autenticarsi presso le amministrazioni italiani se dispongono di una equivalente identità digitale e chiave di accesso valida nel loro Paese di origine.

Modifiche al Cad, più servizi e tutele per il cittadino

Le recenti modifiche al **D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82** (Codice dell'amministrazione digitale - Cad) evidenziano in maniera sempre più chiara la trasformazione digitale del cittadino della moderne amministrazioni statali. Le modifiche approvate dal Consiglio dei ministri in via preliminare l'8 settembre 2017 e poi in via definitiva l'11 dicembre 2017, rafforzano i diritti digitali dei cittadini e individuano nuove chiavi di lettura del rapporto con la pubblica amministrazione attraverso il **rafforzamento dell'accesso ai servizi** da essa emessi per mezzo dello SPID, la predisposizione di un **domicilio digitale**, l'introduzione di **nuove regole di tutele per il cives**, con contestuali **nuovi obblighi** a carico dei gestori accreditati.

La facoltà di cancellare i dati del domicilio digitale, il divieto di utilizzo dello stesso senza il consenso del titolare e per scopi diversi da quelli del rapporto tra pubblica amministrazione e privato, rappresentano la novità più importante in merito, permettendo di iniziare l'analisi di un vero e proprio diritto all'oblio anche nell'ambito del rapporto pubblica amministrazione-privato.

Le recente modifiche al Codice dell'amministrazione digitale, sembrano anche recepire le tutele avanzate all'interno della Dichiarazione dei diritti in Internet¹, prima "Carta Costituzionale dei diritti nella rete" che attribuiscono (sebbene ancora in forma embrionale e prive di fondamento giuridico vincolante) diritti e doveri chiari in materia.

L'abbattimento della dimensione corporea e territoriale rappresentano, in ultima analisi, le novità salienti dello SPID ed aprono la strada a nuove dinamiche nel rapporto tra pubblica amministrazione e privato.

1 Per un approfondimento in materia si rimanda al testo integrale sul sito della Camera dei Deputati: http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_publicata.pdf.

<https://www.diritto.it/spid-identita-digitale-del-cittadino/>